



Criteria specifici per l'individuazione di Soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto e criteri e modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione di percorsi cicloturistici.
L.R. n. 35/2019 – Articolo 5.

L' Art. 5 (“Gestione dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto”) della L.R. 35/2019 prevede che la funzione di soggetto gestore di percorso cicloturistico o di un sistema integrato di percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) sia svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali, dai seguenti soggetti:

- a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
- b) dai Consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni maggiormente rappresentative del settore cicloturistico, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio del percorso cicloturistico o del sistema integrato di percorsi cicloturistici.

Criteria specifici per l'individuazione di Soggetti gestori dei percorsi cicloturistici e degli itinerari ciclistici delle Grandi salite del Veneto ove gli stessi non si configurino nella forma del Consorzio di gestione:

- Enti locali: in relazione all'ambito territoriale in cui insiste la ciclovie e alle relative competenze amministrative i soggetti gestori possono essere individuati nelle Province e nei Comuni, singoli o in forma associata. Rientrano in quest'ultima fattispecie le Unioni di Comuni, le Unioni Montane, i Consorzi B.I.M. (Bacino Imbrifero Montano) nonché i patti associativi fra Comuni per l'espletamento di progetti e/o servizi di interesse comune comunque definiti (patti territoriali, convenzioni, conferenze dei sindaci, ecc.).
- Enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali: la fattispecie è applicabile nel caso che il percorso sia ricompreso integralmente nell'ambito territoriale dell'area protetta. I soggetti gestori in tal caso sono gli Enti Parco regionali riconosciuti ai sensi della L.R. n. 23 del 26 giugno 2018 (attualmente Ente Parco Colli Euganei, Ente Parco del Sile, Ente Parco della Lessinia ed Ente Parco del Delta del Po) o sulla base di norme regionali specifiche (Parco delle Regole d'Ampezzo), nonché gli Enti Parco che gestiscono parchi nazionali (attualmente l'Ente Parco Dolomiti Bellunesi).
- Associazioni Pro Loco: rientrano in tale definizione le associazioni pro loco riconosciute ai sensi della L.R. 22 ottobre 2014, n. 34 e, in relazione all'ambito territoriale interessato dalla ciclovie, possono essere considerati idonei quali soggetti gestori i Consorzi di Pro Loco, i Comitati provinciali delle Pro Loco e il Comitato Regionale UNPLI Veneto.
- GAL: Gruppi di Azione Locale riconosciuti dalla Regione del Veneto nell'ambito della programmazione comunitaria dei fondi SIE per lo sviluppo rurale, con riferimento a percorsi cicloturistici che insistono nell'ambito del territorio di competenza.

Criteria specifici per l'individuazione e disciplina delle modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione di percorsi cicloturistici.



baf02601



Il Consorzio di gestione si configura quale soggetto associativo - costituito su base volontaria – al quale possono aderire sia soggetti pubblici, sia soggetti privati.

Il Consorzio, nel richiamarsi sotto il profilo giuridico alle norme del codice civile in materia, con particolare riguardo agli artt. 2602 e seguenti e all'art. 2612 e seguenti del Codice Civile, è un'associazione di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e/o private, volontariamente costituita per il soddisfacimento di un interesse comune, nella fattispecie la gestione del percorso cicloturistico, e che necessita di una struttura organizzativa volta a soddisfare l'interesse per cui è sorta.

Oltre ai soggetti precedentemente definiti (enti locali, enti gestori delle aree protette, associazioni pro loco e GAL) i soggetti che possono costituire e /o entrare a far parte del Consorzio di gestione associandosi fra di loro, sono i seguenti:

- le associazioni maggiormente rappresentative del settore cicloturistico fra le quali in particolare la F.I.A.B. (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), per la sua importanza sul piano della rappresentatività a livello nazionale e regionale, che ne giustifica il ruolo di partnership istituzionale nell'ambito della Rete ciclabile nazionale «Bicitalia» di cui all'art. 4 della Legge n. 2/2018;
- altri portatori di interesse con riferimento al territorio in cui insiste il percorso cicloturistico o il sistema integrato di percorsi cicloturistici fra i quali vanno considerati prioritariamente, per il loro ruolo strategico, le Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) costituite e riconosciute ai sensi della L.R. n. 11/2013 e delle DDGR. n. 2286/2013 e n. 588/2015, in quanto strutture responsabili del coordinamento, del management e del marketing delle destinazioni turistiche del Veneto.

Di seguito, nel dettaglio i criteri specifici e le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici.

1. Criteri per la costituzione

Oltre ai criteri fondamentali già individuati dalla norma (non perseguimento di fini di lucro; coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dal percorso), appare opportuno fornire alcune sintetiche indicazioni per la costituzione dei Consorzi, finalizzati alla gestione più funzionale, coerente ed efficace della ciclovia, o del sistema di ciclovie, tenendo conto della programmazione strategica turistica sia a livello regionale che a livello di destinazione turistica.

- a) Necessità di una visione e conseguentemente di una gestione unitaria di tutti gli aspetti inerenti la gestione del percorso, sia dal punto di vista dell'infrastruttura (manutenzione ordinaria e straordinaria), sia dal punto di vista delle attività di informazione, promozione e comunicazione, che interessano le relazioni fra i portatori di interesse del territorio attraversato dalla ciclovia e le relazioni degli stessi con gli operatori economici (tour operator, agenzie, ecc.) nonché con il più vasto pubblico dei cicloturisti;
- b) necessità del coinvolgimento nella governance della ciclovia delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) competenti per territorio, in relazione al loro ruolo strategico nella gestione delle destinazioni turistiche sotto il profilo dell'organizzazione dei servizi, del marketing e della comunicazione;
- c) presenza congiunta e coordinata nell'organismo di governance dei soggetti, perlopiù di natura pubblica, aventi titolo - in quanto proprietari o concessionari o in forza di diritti reali - per operare sui terreni interessati dal percorso cicloturistico, al fine di svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria previste dal comma 3 articolo 5 della L.R. 35/2019.



baf02601



2. Statuto del Consorzio di Gestione

I soggetti, rispondenti ai criteri di cui alla L.R. 35/2019, che decidono di comune accordo di far parte del Consorzio di Gestione del percorso cicloturistico, costituiscono lo stesso con atto pubblico, sulla base di uno statuto che deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

- Oggetto e finalità
- Sede legale
- Durata
- Soggetti partecipanti ed eventuale suddivisione in categorie di soci (pubblici/privati)
- Modalità per l'adesione di nuovi soci
- Modalità di cessazione, recesso, decadenza ed esclusione
- Patrimonio: modalità di conferimento e gestione, fermo restando l'obbligo di non distribuzione di utili
- Fonti e modalità di finanziamento delle attività del Consorzio, modalità di riparto degli oneri
- Organi del Consorzio: composizione, funzioni e competenze
- Regolamentazione delle modalità organizzative

3. Riconoscimento del soggetto gestore/consorzio di gestione

Ai fini del riconoscimento regionale, il soggetto gestore e, ove costituito, il Consorzio di Gestione, presenta formale richiesta alla Giunta regionale – Direzione Turismo, allegando alla domanda la seguente documentazione:

- statuto (nel caso di Consorzio di gestione);
- piano pluriennale di gestione delle attività di manutenzione e valorizzazione del percorso cicloturistico, con individuazione delle risorse tecniche, organizzative e finanziarie previste.

Entro i successivi 60 giorni la Giunta regionale, a seguito dell'esito favorevole dell'istruttoria tecnica da parte della Direzione Turismo, riconosce con deliberazione il soggetto gestore.

Il soggetto gestore/consorzio di gestione, al fine del mantenimento del riconoscimento regionale, trasmette alla Direzione regionale Turismo una relazione illustrativa delle attività previste nel presente provvedimento, svolte nell'anno precedente, entro il mese di marzo di ogni anno, nonché il nuovo Piano pluriennale di gestione, entro i tre mesi successivi alla scadenza del precedente.

A seguito di istruttoria tecnica della Direzione regionale Turismo, la Giunta regionale delibera la revoca del riconoscimento regionale del soggetto gestore/consorzio di gestione, nel caso di mancata trasmissione alla Regione, entro i termini previsti, della citata relazione illustrativa o del citato Piano pluriennale di gestione.

4. Criteri per il funzionamento: attività e competenze tecniche

Le attività di manutenzione e di gestione vanno progettate puntualmente nell'ambito del piano di gestione della ciclovia.

Le principali attività di gestione dell'infrastruttura ciclabile sono:

- la manutenzione ordinaria: serie di interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione per mantenere in efficienza l'infrastruttura, si tratta di lavorazioni che hanno carattere ordinario e che generalmente si ripetono ogni anno;
- la manutenzione straordinaria: rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali dell'infrastruttura e realizzazione o integrazione di altri servizi senza alterare i volumi, le superfici e la destinazione d'uso;
- la gestione amministrativa: l'insieme di tutte le operazioni gestionali di natura organizzativa, tecnica ed amministrativa necessarie al funzionamento e al controllo dell'infrastruttura;



baf02601



- le attività di marketing: insieme di azioni immateriali volte alla valorizzazione della ciclovia come la promozione e la comunicazione attraverso campagne di informazione, le attività di animazione e sensibilizzazione per l'uso della bicicletta, nonché la distribuzione e la commercializzazione del "prodotto" bike.

Per quanto riguarda le competenze tecniche, un ruolo centrale nell'organizzazione della pianificazione e della gestione della ciclovia si ritiene debba essere svolto dal Manager di ciclovia o Bike Manager, definibile come soggetto con elevate doti strategiche e conoscenza delle dinamiche tecniche della ciclabilità che – nell'ambito dell'organizzazione interna del soggetto gestore o in un rapporto di collaborazione con lo stesso - sappia creare l'offerta cicloturistica con le seguenti modalità:

- pianificando le attività di manutenzione, progettando e promuovendo i servizi e i prodotti da offrire al pubblico (noleggio e riparazione biciclette, spostamenti in loco e di interconnessione con altre realtà coinvolte nella ciclovia, intermodalità, ospitalità, proposte sartoriali di prodotti singoli o aggregati);
- individuando i target ideali del prodotto turistico "ciclovia" e procedendo ad una collaborazione fattiva con i soggetti deputati alla promozione e commercializzazione dei prodotti turistici a livello nazionale ed internazionale.



baf02601

